

# **Ordinanza sull'adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS**

del 12 dicembre 2008

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>1</sup>  
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

*ordina:*

I

I seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

## **1. Legge federale del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna**

*Sostituzione di espressioni*

*Negli articoli 7 capoversi 2–4, 11 capoverso 2 lettera a, 12, 13 capoversi 1 e 2, 17 capoversi 1 e 3, 18 capoversi 1 e 5, 19 capoverso 2, 20 capoverso 2 lettera a, 21 capoverso 1, 26 capoverso 1 e 27 capoverso 3, le espressioni «Ufficio federale di polizia» e «Ufficio federale» sono sostituite da «SAP».*

*Negli articoli 22 capoverso 1, 23 capoversi 1 lettera b, 2, 4 e 5, 24, 24a capoversi 1, 4, 6, 7, 9 e 10, 24c capoversi 4 e 5, nonché 24h capoverso 3, l'espressione «Ufficio federale» è sostituita da «fedpol».*

*Negli articoli 9 capoverso 1, 11 capoversi 2 e 3, 16 capoverso 2, 26 capoverso 1 e 27 capoverso 2, l'espressione «Dipartimento» è sostituita da «DDPS».*

*Occorre tener conto degli adeguamenti grammaticali derivanti dalla sostituzione di espressioni.*

*Art. 5 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Esso disciplina la ripartizione dei compiti tra il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) e l'Ufficio federale di polizia (fedpol), nonché tra questi ultimi e gli organi della sicurezza militare in periodo di servizio d'appoggio o di servizio attivo.

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> RS 120

<sup>3</sup> Il SAP e fedpol adempiono i compiti federali definiti dalla presente legge, nella misura in cui non siano attribuiti ad altro organo.

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> Ogni Cantone designa l'autorità che collabora con il SAP e con fedpol nell'esecuzione della presente legge. Esso fissa la via di servizio in modo tale che i singoli mandati urgenti della Confederazione siano eseguiti senza indugio.

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) cura i contatti con i governi cantonali e collabora con le conferenze governative intercantionali.

*Art. 9 cpv. 2*

<sup>2</sup> La commissione consiglia il Consiglio federale, il DFGP e il DDPS nelle questioni relative alla salvaguardia della sicurezza interna. Essa procede a valutazioni periodiche della situazione.

*Art. 10*                    Obbligo d'informazione del SAP e di fedpol

Il SAP e fedpol informano gli altri organi di sicurezza della Confederazione e i Cantoni nonché gli organi federali che collaborano all'adempimento dei compiti di polizia di sicurezza su tutti i fatti suscettibili di compromettere la sicurezza interna nell'ambito dei loro compiti.

*Art. 13a cpv. 2, 3 e 5*

<sup>2</sup> Esse trasmettono il materiale al SAP. Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca dopo aver consultato il SAP. È applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>3</sup> Se trovano materiale di tal genere, i collaboratori competenti del SAP o di fedpol possono metterlo al sicuro anche direttamente.

<sup>5</sup> In caso di diffusione via Internet di materiale di propaganda ai sensi del capoverso 1, fedpol, previa consultazione del SAP, può:

- a. ordinare la cancellazione del sito Internet in questione, se il materiale di propaganda si trova su un server svizzero;
- b. raccomandare il blocco ai provider svizzeri, se il materiale di propaganda non si trova su un server svizzero.

<sup>3</sup> RS 172.021

*Art. 15 cpv. 3 e 6<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> Il SAP tratta per mezzo di un sistema d'informazione elettronico i dati a cui dev'essere garantito in ogni momento il rapido accesso. Soltanto le persone del SAP incaricate dei compiti secondo la presente legge, le autorità di polizia e di perseguimento penale federali e gli organi di sicurezza dei Cantoni, possono accedere a tali dati mediante una procedura di richiamo. Il Consiglio federale fissa in dettaglio le premesse per il collegamento degli organi cantonali di sicurezza. Il DDPS disciplina i diritti d'accesso.

<sup>6</sup> Nei singoli casi, la Polizia giudiziaria federale comunica al SAP, informandone simultaneamente l'autorità penale competente, i seguenti dati risultanti da procedure delle indagini preliminari che possono essere trattati nel sistema d'informazione:

- a. i dati relativi a persone incolpate, se esistono indizi che esse possano fornire informazioni concernenti una messa in pericolo della sicurezza interna o esterna;
- b. i dati relativi a persone non incolpate, se esistono indizi concreti che esse hanno contatti, in conoscenza di causa o meno, con membri di un'organizzazione terrorista, di un'organizzazione estremista che ricorre alla violenza, di un'organizzazione di spionaggio o di un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260<sup>ter</sup> del Codice penale<sup>5</sup>;
- c. i dati raccolti in modo riconoscibile per le persone interessate.

*Art. 23 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il DFGP istituisce un comitato di coordinazione che progetta lo schema secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b, coordina le misure importanti e sostiene fedpol nei suoi compiti.

## **2. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sugli stranieri**

*Art. 67 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre, previa consultazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP), un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

<sup>4</sup> Nuovo testo in seguito all'entrata in vigore della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (RS 361); cfr. nota 8.

<sup>5</sup> RS 311.0

<sup>6</sup> RS 142.20

*Art. 68 cpv. 1*

<sup>1</sup> Fedpol può disporre, previa consultazione del SAP, l'espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

*Art. 84 cpv. 3*

<sup>3</sup> Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del SAP, l'Ufficio federale può revocare l'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento se sussistono motivi di cui all'articolo 83 capoverso 7.

*Art. 103 cpv. 2 e 5*

<sup>2</sup> Le autorità competenti comunicano al SAP le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. Esse possono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare, nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni al SAP.

### **3. Codice penale<sup>7</sup>**

*Art. 355a cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.

### **4. Legge federale del 13 giugno 2008<sup>8</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione**

*Art. 10 cpv. 4 lett. a e d*

<sup>4</sup> Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):

- a. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;

<sup>7</sup> RS 311.0

<sup>8</sup> RS 361; RU 2008 4989. La legge è in vigore dal 5 dic. 2008.

- d. fedpol e il Servizio di analisi e prevenzione (SAP), per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

*Art. 11 cpv. 5 lett. a e d*

<sup>5</sup> Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):

- a. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
- d. fedpol e il SAP, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

*Art. 12 cpv. 6 lett. a*

<sup>6</sup> Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):

- a. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;

*Art. 14 cpv. 3 lett. a*

<sup>3</sup> Il trattamento dei dati nel sistema d'informazione è riservato al personale di fedpol specializzato in materia d'identificazione. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo (accesso online):

- a. la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;

*Art. 15 cpv. 4 lett. i*

<sup>4</sup> Nell'adempimento dei loro compiti, le autorità seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:

- i. il SAP, per la ricerca del luogo di dimora di persone e per la ricerca di veicoli conformemente alla LMSI;

*Art. 16 cpv. 4 lett. f e 5 lett. a*

<sup>4</sup> I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- f. le autorità della giustizia militare e il SAP;

<sup>5</sup> I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- a. fedpol, il SAP, il Ministero pubblico della Confederazione, l'Ufficio federale di giustizia, le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni nonché le autorità doganali e di confine;

*Art. 17 cpv. 4 lett. c*

<sup>4</sup> Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:

- c. il SAP;

## **5. Legge militare del 3 febbraio 1995<sup>9</sup>**

*Art. 99 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> Può trasmettere al Servizio di analisi e prevenzione e all'Ufficio federale di polizia informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna e il perseguimento penale.

## **6. Legge federale del 13 dicembre 1996<sup>10</sup> sul materiale bellico**

*Art. 28 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se necessario, per i controlli possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, dagli organi d'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane, come pure dal Servizio di analisi e prevenzione.

*Art. 30 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'Ufficio centrale collabora all'esecuzione della presente legge e alla prevenzione dei reati e notifica alle autorità di perseguimento penale competenti le infrazioni alle disposizioni della presente legge. Esso è autorizzato a trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, nella misura e per il periodo richiesti dal suo mandato.

<sup>9</sup> RS 510.10

<sup>10</sup> RS 514.51

## **7. Legge federale del 19 dicembre 1958<sup>11</sup> sulla circolazione stradale**

### *Art. 104a cpv. 5 lett. d*

<sup>5</sup> I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

- d. autorità doganali e di polizia, nonché il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dell'ammissione alla circolazione, l'identificazione del detentore e del suo assicuratore come anche la ricerca;

### *Art. 104d cpv. 4 lett. b*

<sup>4</sup> I servizi seguenti possono consultare il registro mediante procedura di richiamo:

- b. le autorità di polizia e doganali, nonché il SAP.

## **8. Legge del 13 dicembre 1996<sup>12</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego**

### *Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per i controlli, essi possono farsi assistere dalle polizie cantonali e comunali, nonché dagli organi d'inchiesta dell'Amministrazione delle dogane. Se vi sono indizi di infrazioni alla presente legge, possono fare intervenire il Servizio di analisi e prevenzione e gli organi di polizia federali competenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 dicembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>11</sup> RS 741.01

<sup>12</sup> RS 946.202

